

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 5)

Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche che gli stati membri sono tenuti a trasmettere

1. Entro 24 ore dalla conferma di un focolaio primario o dall'individuazione dell'Influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, il Ministero è tenuto a notificare le seguenti informazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 82/894/CEE:

- a) la data della notifica;
- b) l'ora della notifica;
- c) il nome dello Stato membro interessato;
- d) il nome della malattia;
- e) il numero di focolai o dei riscontri positivi per l'influenza aviaria in un macello o in un mezzo di trasporto;
- f) la data in cui si è avuto il primo sospetto della malattia;
- g) la data della conferma;
- h) i metodi impiegati per la conferma;
- i) l'eventuale conferma della malattia in un'azienda, in un macello o nei mezzi di trasporto;
- l) la localizzazione geografica del focolaio o dei riscontri positivi per la malattia in un macello o in un mezzo di trasporto;
- m) le misure di lotta applicate contro la malattia.

2. In presenza di riscontri positivi per l'influenza aviaria nei macelli o nei mezzi di trasporto il Ministero, oltre ai dati elencati al punto 1, deve trasmettere le seguenti informazioni:

- a) per ciascuna categoria, stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività esposti alla malattia presenti nel macello o nei mezzi di trasporto;
- b) per ciascuna categoria, stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività morti nel macello o nei mezzi di trasporto;
- c) per ciascuna categoria di pollame o altri volatili in cattività, il grado di morbilità riscontrato e la stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività nei quali l'Influenza aviaria è stata confermata;
- d) stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività abbattuti o macellati nel macello o nei mezzi di trasporto;
- e) stima del numero dei capi di pollame o altri volatili in cattività distrutti;
- f) nel caso di un macello, la distanza dalla più vicina azienda commerciale contenente pollame o altri volatili in cattività;
- g) l'ubicazione dell'azienda o delle aziende d'origine del pollame o delle carcasse infette.

3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere trasmesse entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della direttiva 82/894/CEE.

4. Il Ministero provvede affinché alle informazioni, che devono essere fornite conformemente ai punti 1, 2 e 3 in merito a qualsiasi focolaio o a qualsiasi riscontro positivo per l'influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, faccia seguito con la massima tempestività una relazione scritta destinata alla Commissione e agli altri Stati membri. La relazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) la data in cui il pollame o gli altri volatili in cattività presenti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbattuti o macellati e la data di distruzione delle relative carcasse;



- b) informazioni relative alla presunta origine dell'Influenza aviaria o alla sua effettiva origine, laddove essa sia accertata;
- c) informazioni sul sistema di controllo istituito in modo da garantire l'applicazione efficace delle misure predisposte in materia di controllo della movimentazione degli animali;
- d) il tipo genetico del virus responsabile, nel caso di individuazione dell'Influenza aviaria in un macello o in un mezzo di trasporto;
- e) qualora il pollame o gli altri volatili in cattività siano stati abbattuti o macellati in aziende a contatto o in aziende in cui sono presenti pollame o altri volatili in cattività con sospetta infezione da influenza aviaria, le seguenti informazioni:
- 1) la data dell'abbattimento o della macellazione e, per ogni categoria, la stima del numero dei capi di pollame o di altri volatili in cattività abbattuti o macellati in ciascuna azienda;
 - 2) la correlazione epidemiologica esistente tra la fonte dell'infezione e ciascuna azienda a contatto o le altre ragioni che hanno portato a sospettare la presenza dell'Influenza aviaria;
 - 3) nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività presenti nelle aziende a contatto non siano stati abbattuti o macellati, le motivazioni alla base di tale decisione.
5. Qualora presso le frontiere comunitarie, i posti di ispezione frontaliere o gli impianti o le stazioni di quarantena operanti a norma della legislazione comunitaria in materia di importazioni venga confermata l'influenza aviaria nel pollame vivo, in altri volatili in cattività o nei prodotti a base di pollame, importati o introdotti, il Ministero deve darne notifica tempestiva alla Commissione e comunicare le misure adottate.
6. Quando, come risultato della sorveglianza, viene individuata una grave minaccia per la salute, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati entro 24 ore.

